

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L' ASSEGNAZIONE IN COMODATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GALLARATE IN VIA DEL POPOLO N. 3, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 3.7.2017 N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE). CIG B67EE2FFA8**

**ART.1 - OGGETTO**

1. Il Comune di Gallarate in qualità di proprietario dell'immobile sito in via del Popolo n. 3 concede in comodato, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 al seguente ente del terzo settore l'immobile in oggetto come meglio di seguito precisato:

associazione..... con sede legale in ..... iscritta .....

**ART. 2 - CONDUZIONE DEI LOCALI ASSEGNATI IN USO ESCLUSIVO**

1. L'Associazione utilizzerà i locali assegnati esclusivamente per lo svolgimento delle Sue attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, e purché siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. In particolare l'associazione utilizzerà i locali per le seguenti finalità: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. All'Associazioni sarà consegnata la chiave dell'immobile, il Comune si riserva di tenere copia delle chiavi da utilizzare solo in caso di emergenza previo consenso dell'associazione interessata. E' sempre facoltà del Comune, in accordo con l'associazione, svolgere sopralluoghi per verificare la corretta conduzione e lo stato di conservazione degli immobili.

4. È concesso posizionare sulla porta ad ogni sala il simbolo dell'associazione, a patto che sia removibile in caso di cessazione della concessione a cura e spese dell'associazione stessa, e che non comporti interventi di manutenzione.

5. È vietata ogni forma di sub-concessione dell'uso sia parziale che totale dell'immobile e di cessione a terzi del contratto di concessione d'uso. E' data facoltà all'Associazione xxxxxxxxxx di concedere l'utilizzo dell'immobile ad altre associazioni, previa autorizzazione dell'Ente, dietro eventuale rimborso spese o scambio di attività sociali.

6. L'associazione deve garantire l'ordine, il decoro e la pulizia dell'immobile.

7. Il Comune di Gallarate declina qualsiasi responsabilità per le attività svolte dall'associazione nei locali assegnati. Declina inoltre qualsiasi responsabilità in merito a documenti o beni di proprietà delle associazioni conservati o depositati presso i locali concessi in uso.

**ART. 3 - MODALITÀ D'USO**

1. L'utilizzo degli immobili è soggetto alle norme di civile convivenza ed al rispetto della cosa altrui.

2. Sono vietate azioni contrarie alla normativa sulla sicurezza, la manomissione degli impianti (elettrici, di riscaldamento), la detenzione di liquidi infiammabili, l'uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche e l'esecuzione di opere.

3. Ultimato l'utilizzo del locale concesso l'associazione si impegna allo spegnimento delle luci e del riscaldamento, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e tutelare il patrimonio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spegnimento delle luci, chiusura di porte e finestre, utilizzo corretto del riscaldamento e del raffrescamento, segnalazione di situazioni di guasto o di pericolo, ecc...).

## **ALL. C)**

4. Eventuali infrazioni e/o ripetute dimenticanze in ordine al corretto funzionamento della struttura verranno sanzionate dal Comune mediante il rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti a causa di negligenza e imperizia e, nei casi più gravi, dalla revoca dell'assegnazione sia dei locali ad uso esclusivo, sia dell'utilizzo della sala comune.

### **ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'ENTE COMUNALE**

1. Considerato l'importante valore sociale della progettualità proposta, restano a carico dell'Amministrazione Comunale l'intestazione ed il relativo pagamento di tutte le utenze, ad eccezione di quelle inerenti la rete telefonica, sino ad un massimale annuo pari a 8.500,00 €; resta salva la facoltà del Comune di chiedere il rimborso delle utenze qualora l'importo delle stesse denoti un utilizzo non conforme al principio della diligenza e del buon padre di famiglia.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, anche su segnalazione delle associazioni.
3. E' a carico del Comune l'assicurazione dell'immobile nel suo complesso per i rischi di incendio e furto.

### **ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono a carico dell'Associazione assegnataria:

- la manutenzione ordinaria;
- eventuali spese annue eccedenti l'importo massimale di spesa posto in capo al Comune come indicato al precedente art. 4. 1;
- la pulizia all'interno degli spazi di uso esclusivo;
- tutte le eventuali spese inerenti la stipula dei contratti (bolli, spese di registrazione, ecc.);
- l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
- la custodia dei beni in uso;
- l'acquisizione di eventuale strumentazione tecnica e di qualsiasi altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività;
- il corretto smaltimento ei rifiuti, nel rispetto delle regole comunali in materia di raccolta differenziata.

### **ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione d'uso viene fissata in anni 10, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo di collaborazione.

### **ART. 7 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

1. L'associazione che utilizza gli spazi è responsabile per eventuali danni cagionati a persone, utenti e terzi in genere, o cose nel corso dell'attività svolte per tutto il periodo di utilizzo assegnato. E' altresì responsabile dei danni cagionati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature comunali, nonché per i danni derivanti dall'uso scorretto o improprio di attrezzature di Sua proprietà od anche derivanti dalla non conformità delle stesse alle normative vigenti. L'utilizzatore sarà tenuto a risarcire i danni derivanti al Comune.

## **ALL. C)**

2. L'associazione deve presentare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, apposita Polizza Assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi o agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune per tutto il periodo della concessione con idoneo massimale.

### **ART. 8 - RISOLUZIONE**

1. Le parti concordano la reciproca facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.
2. Il Comune può revocare l'assegnazione degli spazi e risolvere le concessioni nei seguenti casi:
  - a) Mancato utilizzo degli spazi assegnati;
  - b) Mancato rispetto dei criteri d'uso della struttura e delle regole derivanti dal presente regolamento;
  - c) Danni gravi arrecati in maniera colposa o dolosa a cose o persone all'interno della struttura;
  - d) Uso improprio dei locali;
  - e) Sub-concessione a terzi degli spazi assegnati senza autorizzazione del Comune;
  - f) Violazione di leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - g) Scioglimento dell'Associazione o sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
  - h) Altre gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalle associazioni.
3. Il Comune procederà tramite nota formale alla contestazione dei fatti di cui sopra. L'associazione avrà 15 giorni di tempo dall'avvenuto ricevimento della comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni e/o proporre eventuali rimedi a quanto contestato.
4. In caso di risoluzione l'associazione deve lasciare liberi i locali entro i termini che saranno prefissi, non inferiori a trenta (30) giorni.

### **ARTICOLO 9- PRIVACY**

Ai sensi dell'art.13 della legge sulla privacy (D.Lgs.196/03 e successive modifiche) si dà atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all'assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

### **ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE**

Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione delle convenzione, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Busto Arsizio anche in deroga alle regole sulla competenza per territorio, di cui al Codice di Procedura Civile.

### **ARTICOLO 11 - NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione d'uso, si applicano le norme vigenti in materia di concessione di beni immobili.

**ALL. C)**

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE DI GALLARATE  
Il Dirigente Settore Servizi Sociali  
Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

Per l'Associazione  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
il legale rapp.te xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---